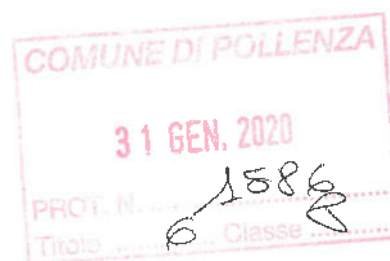




Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE DELLA FINANZA LOCALE
Ufficio Trasferimenti Ordinari agli Enti Locali



Roma, data del protocollo

AL COMUNE DI
POLLENZA

Assegnazione ai comuni, delle regioni a statuto ordinario, a statuto speciale e delle province autonome, di contributi destinati alla realizzazione di investimenti per destinati ad opere pubbliche, in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale.

È stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2020, il decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno del 14 gennaio 2020, concernente l'assegnazione ai comuni, delle regioni a statuto ordinario, a statuto speciale e delle province autonome, di contributi **per l'anno 2020**, ai sensi dell'articolo 1, commi 29-37 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, legge di bilancio 2020, per un importo complessivo pari ad euro 497.220.000,00.

Inoltre, per agevolare ogni utile programmazione pluriennale da parte degli enti delle opere da realizzare, **con decreto del 30 gennaio 2020** consultabile sul sito *internet* del Dipartimento per gli affari interni e territoriali alla pagina <https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie>, in corso di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, la medesima misura del contributo è stata assegnata anche per **le annualità dal 2021 al 2024**.

L'assegnazione dei citati contributi è finalizzata alla realizzazione di investimenti destinati ad opere pubbliche, in materia di:

- Efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
- Sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

Il contributo sarà **assegnato a tutti i comuni**, sia delle regioni a statuto ordinario che speciale, in misura differenziata sulla base della popolazione residente, calcolata al 1° gennaio 2018, nelle seguenti misure:

- 50.000 euro per i comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti;
- 70.000 euro per i comuni con popolazione ricompresa tra 5.001 e 10.000 abitanti;
- 90.000 euro per i comuni con popolazione ricompresa tra 10.001 e 20.000 abitanti;
- 130.000 euro per i comuni con popolazione ricompresa tra 20.001 e 50.000 abitanti;
- 170.000 euro per i comuni con popolazione ricompresa tra 50.001 e 100.000 abitanti;
- 210.000 euro per i comuni con popolazione ricompresa tra 100.001 e 250.000 abitanti;
- 250.000 euro per i comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti.

Si ricorda che gli Enti beneficiari sono tenuti ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 settembre di ciascuna annualità, a pena di decadenza.

I predetti contributi saranno poi effettivamente erogati dal Ministero dell'interno, in una prima quota, pari al 50 per cento, previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche (MOP) della banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP).

In caso di mancato rispetto del predetto termine di inizio dell'esecuzione dei lavori, ovvero di parziale utilizzo dello stesso contributo, l'assegnazione sarà revocata, in tutto o in parte, con successivo decreto ministeriale da adottarsi entro il 31 ottobre di ciascun anno.

La seconda quota di contributo, per il restante 50 per cento, sarà invece successivamente erogata previo invio del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, che dovrà avvenire esclusivamente con modalità telematica, tramite il Sistema Certificazioni Enti Locali (AREA CERTIFICATI TBEL, altri certificati), accessibile dal sito *internet* del Dipartimento per gli affari interni e territoriali alla pagina <https://finanzalocale.interno.it/apps/tbel.php/login/verify>

I provvedimenti di attribuzione dei contributi con i relativi allegati sono pubblicati pure sul sito *internet* del Dipartimento per gli affari interni e territoriali alla pagina <https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie>.

Il Direttore Centrale
(Colaiani)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell'art. 3 comma 2 del D. Lgs. 39/93

*Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma*

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 30 dicembre 2019

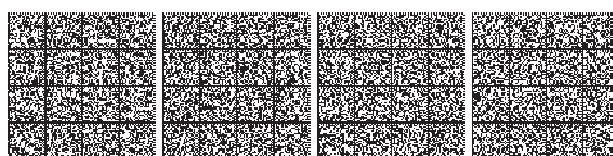
**SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

N. 45/L

LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160.

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio
2020-2022.**



LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

SEZIONE I

MISURE QUANTITATIVE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI

Art. 1.

1. I livelli massimi del saldo netto da finanziare, in termini di competenza e di cassa, e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza, di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2020, 2021 e 2022, sono indicati nell'allegato 1 annesso alla presente legge. I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

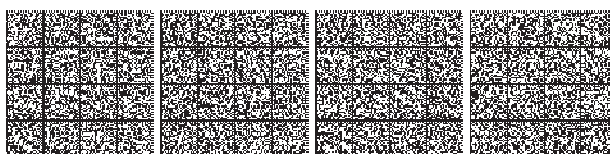
2. All'articolo 1, comma 718, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: « non inferiori a 400 milioni di euro per l'anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « non inferiori a 1.221 milioni di euro per l'anno 2021, a 1.683 milioni di euro per l'anno 2022, a 1.954 milioni di euro per l'anno 2023, a 2.054 milioni di euro per l'anno 2024 e a 2.154 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 ».

3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. L'aliquota ridotta dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) di cui alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è ridotta di 1,5 punti percentuali per l'anno 2019, di 3 punti percentuali per l'anno 2020 e di 1 punto percentuale per l'anno 2021 e per ciascuno degli anni successivi. L'aliquota ordinaria dell'IVA è ridotta di 2,2 punti percentuali per l'anno 2019 e di 2,9 punti percentuali per l'anno 2020 ed è incrementata di 1,5 punti percentuali per l'anno 2022 e per ciascuno degli anni successivi ».

4. L'articolo 3 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è sostituito dal seguente:

« Art. 3. — (Deducibilità dell'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali) — 1. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, l'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura del 50 per cento ».



e limitatamente agli stessi, sono adottati appositi decreti previa intesa con gli enti territoriali interessati ovvero in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli schemi dei decreti sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia, le quali esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione; decorso tale termine, i decreti possono essere adottati anche in mancanza del predetto parere. I medesimi decreti indicano, ove necessario, le modalità di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, anche attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica. I decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di riparto del fondo di cui al primo periodo sono adottati entro il 15 febbraio 2020.

25. Ai fini del monitoraggio degli interventi finanziati dal fondo di cui al comma 14, anche in relazione all'effettivo utilizzo delle risorse assegnate, ciascun Ministero, entro il 15 settembre di ogni anno, illustra, in una apposita sezione della relazione di cui all'articolo 1, comma 1075, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, lo stato dei rispettivi investimenti e dell'utilizzo dei finanziamenti con indicazione delle principali criticità riscontrate nell'attuazione degli interventi, sulla base dei dati rilevati attraverso il sistema di monitoraggio ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, nonché delle risultanze del più recente rendiconto generale dello Stato.

26. Ai fini della riqualificazione della viabilità funzionale allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina del 2026, come previsto ai sensi dell'articolo 30, comma 14-ter, alinea, undicesimo periodo,

del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e in particolare, in via prioritaria, della risoluzione della situazione emergenziale della strada provinciale 72, in gestione alla provincia di Lecco, attraverso lavori di manutenzione straordinaria, rifunzionalizzazione e messa in sicurezza della strada, è assegnata al soggetto attuatore degli interventi la somma di 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

27. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

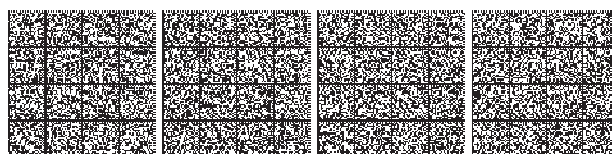
28. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è ridotta di 40 milioni di euro nell'anno 2020 ed è incrementata di 40 milioni di euro nell'anno 2021 e di 350 milioni di euro nell'anno 2026.

29. Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, sono assegnati ai comuni, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di:

a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;

b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

30. I contributi di cui al comma 29 sono attribuiti ai comuni, sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018, entro il 31 gennaio 2020, con decreto del Ministero dell'interno, come di seguito indicato: a) ai comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 50.000; b) ai comuni con popolazione compresa tra



5.001 e 10.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 70.000; c) ai comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 90.000; d) ai comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 130.000; e) ai comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 100.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 170.000; f) ai comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 210.000; g) ai comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 250.000. Entro il 10 febbraio 2020, il Ministero dell'interno dà comunicazione a ciascun comune dell'importo del contributo ad esso spettante per ciascun anno.

31. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 29 può finanziare uno o più lavori pubblici, a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli da avviare nella prima annualità dei programmi triennali di cui all'articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

32. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 29 è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 settembre di ciascun anno di riferimento del contributo.

33. I contributi di cui al comma 29 sono erogati dal Ministero dell'interno agli enti beneficiari, per il 50 per cento previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma 35 e per il restante 50 per cento previa trasmissione al Ministero dell'interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

34. Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori di cui al comma 32 o di parziale utilizzo del contributo di cui al comma 29, il medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte,

entro il 31 ottobre di ciascun anno di riferimento del contributo stesso, con decreto del Ministero dell'interno. Le somme derivanti dalla revoca dei contributi di cui al periodo precedente sono assegnate, con il medesimo decreto, ai comuni che hanno iniziato l'esecuzione dei lavori in data antecedente alla scadenza di cui al comma 32, dando priorità ai comuni con data di inizio dell'esecuzione dei lavori meno recente e non oggetto di recupero. I comuni beneficiari dei contributi di cui al periodo precedente sono tenuti ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento del contributo.

35. Il monitoraggio delle opere pubbliche di cui ai commi da 29 a 34 è effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce « Contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2020 ».

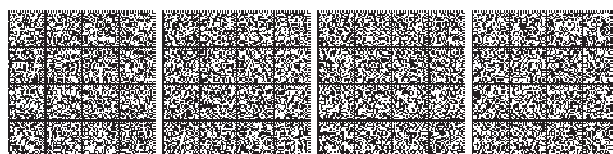
36. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua un controllo a campione sulle opere pubbliche oggetto del contributo di cui ai commi da 29 a 35.

37. I comuni rendono noti la fonte di finanziamento, l'importo assegnato e la finalizzazione del contributo assegnato nel proprio sito *internet*, nella sezione « Amministrazione trasparente » di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione « Opere pubbliche ». Il sindaco deve fornire tali informazioni al consiglio comunale nella prima seduta utile.

38. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 139 è sostituito dal seguente:

« 139. Al fine di favorire gli investimenti sono assegnati ai comuni contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 350 milioni di euro per l'anno 2021, di 450 milioni di euro per l'anno 2022, di 550 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, di 700 milioni di euro per l'anno 2026, di 750 milioni di euro annui per





*Il Capo del Dipartimento
per gli Affari interni e territoriali
del Ministero dell'interno*

VISTO l'art. 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022", che prevede, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, l'assegnazione ai comuni, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, di contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche, in materia di:

a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;

b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge n. 160 del 2019, il contributo è attribuito ai comuni in misura differenziata, sulla base della popolazione residente al 1° gennaio 2018, per i seguenti importi:

A) 50.000 euro per i comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti;

B) 70.000 euro per i comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti;

C) 90.000 euro per i comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti;

D) 130.000 euro per i comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti;

E) 170.000 euro per i comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 100.000 abitanti;

F) 210.000 euro per i comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti;

G) 250.000 euro per i comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti.



*Il Capo del Dipartimento
per gli Affari interni e territoriali
del Ministero dell'interno*

CONSIDERATO che il comma 31 del citato articolo 1 della legge n. 160 del 2019 stabilisce che: *"Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 29 può finanziare uno o più lavori pubblici, a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli da avviare nella prima annualità dei programmi triennali di cui all'articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50";*

RILEVATO che ai sensi del comma 32 dello stesso articolo 1 della richiamata legge n. 160 del 2019 il comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 settembre 2020;

CONSIDERATO che l'entità dei contributi da assegnare, secondo quanto disposto dal citato comma 30, è complessivamente pari ad euro 497.220.000,00, come riportato negli allegati da A) a G) al presente decreto, che ne costituiscono parte integrante;

CONSIDERATO altresì che i contributi assegnati con il presente decreto sono erogati ai comuni beneficiari, secondo le modalità e i termini previsti dal comma 33 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019, nella misura del 50 per cento previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori, effettuata attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e per il restante 50 per cento previa trasmissione, al Ministero dell'interno, del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO il comma 34 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019, che disciplina le modalità di revoca e recupero del contributo assegnato nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori o di parziale utilizzo del contributo;

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 26 febbraio 2013 con cui è stato disciplinato il dettaglio dei dati necessari per



*Il Capo del Dipartimento
per gli Affari interni e territoriali
del Ministero dell'interno*

l'alimentazione del sistema di "monitoraggio delle opere pubbliche", nell'ambito della "banca dati delle amministrazioni pubbliche – BDAP";

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 35 del richiamato articolo 1, il monitoraggio delle opere pubbliche di cui ai predetti commi da 29 a 33, ivi inclusa la verifica dell'inizio dell'esecuzione dei lavori ai sensi del citato comma 32, è effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal menzionato decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce "Contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2020";

VISTO il Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'economia e delle finanze-Ragioneria generale dello Stato e l'ex Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (AVCP), ora Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), del 2 agosto 2013 relativo allo "*scambio automatizzato delle informazioni contenute nei rispettivi archivi, concernenti il ciclo di vita delle opere pubbliche, corredate sia del CUP che del CIG*", nonché l'allegato tecnico del 5 agosto 2014;

VISTI gli articoli 156 e 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernenti il criterio di riferimento alla popolazione residente per l'attribuzione dei contributi erariali e l'obbligo di rendicontazione dei contributi straordinari assegnati agli enti locali;

VISTO l'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 229 del 2011 che prevede l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di detenere ed alimentare un sistema gestionale informatizzato contenente i dati necessari al monitoraggio della spesa per opere pubbliche ed interventi correlati;

VISTO il comma 36 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018 che prevede da parte del Ministero dell'interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, controlli a campione sulle opere pubbliche oggetto del contributo in argomento;



*Il Capo del Dipartimento
per gli Affari interni e territoriali
del Ministero dell'interno*

VISTO il comma 37 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019, che stabilisce che: *"I comuni rendono nota la fonte di finanziamento, l'importo assegnato e la finalizzazione del contributo assegnato nel proprio sito internet, nella sezione «Amministrazione trasparente» di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione Opere pubbliche. Il sindaco deve fornire tali informazioni al consiglio comunale nella prima seduta utile."*;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

DECRETA

Articolo 1

(Attribuzione ai comuni dei contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile per l'anno 2020)

1. In applicazione del comma 29 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono assegnati contributi ai comuni per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di:
 - a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
 - b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche.
2. In applicazione del comma 30 del citato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i predetti contributi, pari complessivamente a 497.220.000,00 euro, sono attribuiti, in base alla quota stabilita per fascia di popolazione, negli importi indicati negli allegati da A) a G) al presente decreto, che ne costituiscono parte integrante.



*Il Capo del Dipartimento
per gli Affari interni e territoriali
del Ministero dell'interno*

3. Il comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro il 15 settembre 2020.

Articolo 2
(Monitoraggio degli interventi BDAP-MOP))

1. Il monitoraggio delle opere finanziate in base al presente decreto è effettuato attraverso il sistema di "Monitoraggio delle opere pubbliche - MOP" della "banca dati delle pubbliche amministrazioni - BDAP" ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. I Comuni beneficiari classificano le opere finanziate sotto la voce "contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2020" (Sezione anagrafica - "Strumento attuativo").
2. Il controllo sull'inizio dell'esecuzione dei lavori è attuato tramite il sistema di cui al comma 1, attraverso le informazioni correlate al relativo codice identificativo di gara (CIG) per lavori, in particolare attraverso la verifica della data di aggiudicazione definitiva del contratto. Tale informazione deve essere compilata, a cura del RUP responsabile dell'opera, sul sistema informativo monitoraggio gare (SIMOG) dell'ANAC. In sede di creazione del predetto CIG per lavori, il comune beneficiario indica e associa il codice unico di progetto (CUP) identificativo dell'intervento oggetto di finanziamento.

Articolo 3
(Erogazione del contributo)

1. I contributi sono erogati ai comuni beneficiari, compresi gli enti delle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano - che esercitano a carico del proprio bilancio le competenze in materia di finanza locale - secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione:
 - per una prima quota, pari al 50 per cento, previa verifica dell'avvenuto inizio, entro il 15 settembre 2020, dell'esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio di cui all'articolo 2 del



*Il Capo del Dipartimento
per gli Affari interni e territoriali
del Ministero dell'interno*

presente decreto, come previsto dal comma 35 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019;

- per una seconda quota, pari al restante 50 per cento, previa trasmissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

La certificazione dovrà essere inviata esclusivamente con modalità telematica, tramite il Sistema Certificazioni Enti Locali (AREA CERTIFICATI TBEL, altri certificati), accessibile dal sito *internet* del Dipartimento per gli affari interni e territoriali alla pagina <https://finanzalocale.interno.it/apps/tbel.php/login/verify>.

2. Per i comuni delle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano i contributi sono erogati per il tramite delle Autonomie speciali.

Articolo 4
(Revoca delle assegnazioni dei contributi)

1. In caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori entro il 15 settembre 2020 o di parziale utilizzo dello stesso contributo, l'assegnazione viene revocata, in tutto o in parte, con successivo decreto da adottarsi entro il 31 ottobre 2020.
2. I risparmi derivanti dai ribassi d'asta di cui all'articolo 6, comma 1, se riutilizzati, non costituiscono parziale utilizzo del contributo.

Articolo 5
(Pubblicità dei contributi assegnati)

1. I comuni assegnatari sono tenuti a rendere nota la fonte di finanziamento, l'importo assegnato e la finalizzazione del contributo nel proprio sito *internet*, nella sezione "Amministrazione trasparente", di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione Opere pubbliche. I sindaci sono tenuti a fornire tali informazioni al consiglio comunale nella prima seduta utile.



*Il Capo del Dipartimento
per gli Affari interni e territoriali
del Ministero dell'interno*

Articolo 6
(Rendicontazione e controlli a campione)

1. Nel caso di risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta i relativi importi sono vincolati fino al collaudo, ovvero alla regolare esecuzione di cui al comma 33 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019 e, successivamente, possono essere utilizzati per ulteriori investimenti.
2. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua controlli a campione sulle opere pubbliche oggetto di contributo di cui al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 14 GEN 2020

Il Capo Dipartimento
per gli Affari interni e territoriali
Elisabetta Belgiorno

Assegnazione ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti del contributo per la realizzazione di investimenti destinati ad opere pubbliche, per l'anno 2020

Allegato A)

Misura del contributo assegnato 50.000 euro

(Art. 1, comma 29, della legge di bilancio 2020, legge 27 dicembre 2019, n. 160)

N.	PROV.	COMUNE
1	AL	ALBERA LIGURE
2	AL	ALFIANO NATTA
3	AL	ALICE BEL COLLE
4	AL	ALLUVIONI PIOVERA
5	AL	ALTAVILLA MONFERRATO
6	AL	ALZANO SCRIVIA
7	AL	AVOLASCA
8	AL	BALZOLA
9	AL	BASALUZZO
10	AL	BASSIGNANA
11	AL	BELFORTE MONFERRATO
12	AL	BERGAMASCO
13	AL	BERZANO DI TORTONA
14	AL	BISTAGNO
15	AL	BORGHETTO DI BORBERA
16	AL	BORGO SAN MARTINO
17	AL	BORGORATTO ALESSANDRINO
18	AL	BOSCO MARENGO
19	AL	BOSIO
20	AL	BOZZOLE
21	AL	BRIGNANO-FRASCATA
22	AL	CABELLA LIGURE
23	AL	CAMAGNA MONFERRATO
24	AL	CAMINO
25	AL	CANTALUPO LIGURE
26	AL	CAPRIATA D'ORBA
27	AL	CARBONARA SCRIVIA
28	AL	CARENTINO
29	AL	CAREZZANO
30	AL	CARPENETO
31	AL	CARREGA LIGURE
32	AL	CARROSIO
33	AL	CARTOSIO
34	AL	CASAL CERMELLI
35	AL	CASALEGGIO BOIRO
36	AL	CASALNOCETO
37	AL	CASASCO
38	AL	CASSANO SPINOLA
39	AL	CASSINE
40	AL	CASSINELLE
41	AL	CASTELLANIA

N.	PROV.	COMUNE
42	AL	CASTELLAR GUIDOBONO
43	AL	CASTELLAZZO BORMIDA
44	AL	CASTELLETTO D'ERRO
45	AL	CASTELLETTO D'ORBA
46	AL	CASTELLETTO MERLI
47	AL	CASTELLETTO MONFERRATO
48	AL	CASTELNUOVO BORMIDA
49	AL	CASTELSPINA
50	AL	CAVATORE
51	AL	CELLA MONTE
52	AL	CELLIO CON BREIA
53	AL	CERESETO
54	AL	CERRETO GRUE
55	AL	CERRINA MONFERRATO
56	AL	CONIOLO
57	AL	CONZANO
58	AL	COSTA VESCOVATO
59	AL	CREMOLINO
60	AL	DENICE
61	AL	DERNICE
62	AL	FABBRICA CURONE
63	AL	FELIZZANO
64	AL	FRACONALTO
65	AL	FRANCAVILLA BISIO
66	AL	FRASCARO
67	AL	FRASSINELLO MONFERRATO
68	AL	FRASSINETO PO
69	AL	FRESONARA
70	AL	FRUGAROLO
71	AL	FUBINE MONFERRATO
72	AL	GABIANO
73	AL	GAMALERO
74	AL	GARBAGNA
75	AL	GAVI
76	AL	GIAROLE
77	AL	GREMIASCO
78	AL	GROGNARDO
79	AL	GRONDONA
80	AL	GUAZZORA
81	AL	ISOLA SANT'ANTONIO
82	AL	LERMA

Misura del contributo assegnato 70.000 euro

(Art. 1, comma 29, della legge di bilancio 2020, legge 27 dicembre 2019, n. 160)

N.	PROV.	COMUNE
711	PI	BIENTINA
712	PI	BUTI
713	PI	CALCI
714	PI	CAPANNOLI
715	PI	CRESPINA LORENZANA
716	PI	POMARANCE
717	PI	VICOPISSANO
718	PO	VERNIO
719	PT	BUGGIANO
720	PT	LAMPORECCHIO
721	PT	LARCIANO
722	PT	MASSA E COZZILE
723	PT	PIEVE A NIEVOLE
724	PT	PONTE BUGGIANESE
725	PT	SAN MARCELLO PITEGLIO
726	PT	UZZANO
727	SI	ABBADIA SAN SALVATORE
728	SI	ASCIANO
729	SI	CASTELNUOVO BERARDENGA
730	SI	CHIANCIANO TERME
731	SI	CHIUSI
732	SI	MONTALCINO
733	SI	MONTERIGGIONI
734	SI	MONTERONI D'ARBIA
735	SI	RAPOLANO TERME
736	SI	SAN GIMIGNANO
737	SI	TORRITA DI SIENA
738	PG	BEVAGNA
739	PG	CITTÀ DELLA PIEVE
740	PG	DERUTA
741	PG	GUALDO CATTANEO
742	PG	MONTEFALCO
743	PG	NOCERA UMBRA
744	PG	PANICALE
745	PG	PASSIGNANO SUL TRASIMENO
746	PG	SPELLO
747	PG	TORGIANO
748	PG	TREVI
749	TR	MONTECASTRILLI
750	AN	CAMERANO
751	AN	CASTELBELLINO
752	AN	FILOTTRANO
753	AN	MAIOLATI SPONTINI
754	AN	MONTE SAN VITO
755	AN	MONTEMARCIANO

N.	PROV.	COMUNE
756	AN	OSTRA
757	AN	SASSOFERRATO
758	AN	TRECASTELLI
759	AP	CASTEL DI LAMA
760	AP	CUPRA MARITTIMA
761	AP	FOLIGNANO
762	AP	SPINETOLI
763	FM	MONTE URANO
764	FM	MONTEGIORGIO
765	MC	CAMERINO
766	MC	MATELICA
767	MC	MONTE SAN GIUSTO
768	MC	MONTECASSIANO
769	MC	MONTECOSARO
770	MC	POLLENZA
771	MC	TREIA
772	PU	CAGLI
773	PU	CARTOCETO
774	PU	FERMIGNANO
775	PU	FOSSOMBRONE
776	PU	GABICCE MARE
777	PU	MONTELABBATE
778	PU	PERGOLA
779	PU	TAVULLIA
780	PU	TERRE ROVERESCHE
781	PU	URBANIA
782	FR	AQUINO
783	FR	ARCE
784	FR	ARPINO
785	FR	BOVILLE ERNICA
786	FR	CEPRANO
787	FR	CERVARO
788	FR	PALIANO
789	FR	PIEDIMONTE SAN GERMANO
790	FR	RIPI
791	FR	ROCCASECCA
792	FR	SANTELIA FIUMERAPIDO
793	LT	MONTE SAN BIAGIO
794	LT	SANTI COSMA E DAMIANO
795	LT	SONNINO
796	RI	CITTADUCALE
797	RI	POGGIO MIRTETO
798	RM	CASTEL GANDOLFO
799	RM	CASTEL MADAMA
800	RM	CASTELNUOVO DI PORTO